

N. R.G. 9994/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9994/2016** promossa da:

VINCENZINO RAGUSA (C.F. RSGVGN26T17H723L), residente in Brescia, via Baracca n. 4, con il proc. dom. avv. FINZI ANDREA e l'avv. BRESCIANI CORRADO

attore

contro

FRATERNITÀ IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(C.F. 01215300177), con sede a Ospitaletto, via Trepola n. 195, in persona del Liquidatore rag. Roberto Bonardi, con il proc. dom. avv. FERRARI PAOLO LUCIANO (VIA DELLA PACE 24, BRESCIA)

convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

“Nel merito:

dichiararsi nulle e/o annullarsi e/o dichiararsi illegittime e, in ogni caso, inefficaci le comunicazioni pervenute al dott. Vincenzino Ragusa e di cui in narrativa con le quali è stata comunicata all'attore la sua esclusione dalla



compagine sociale della Fraternità Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus con conseguente nullità e/o inefficacia della sanzione dell'esclusione dalla società stessa;

dichiararsi nulla e/o annullarsi e/o dichiararsi illegittima e, in ogni caso, inefficace la delibera del consiglio di amministrazione della Fraternità Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus con la quale è stata disposta l'esclusione dalla compagine sociale del dott. Vincenzino Ragusa.

In ogni caso, per l'effetto ordinarsi la reintegrazione del dott. Vincenzino Ragusa nella sua qualità di socio della Fraternità Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, così come prima dell'emissione del provvedimento qui impugnato e con ogni adempimento a ciò connesso a carico della società convenuta.

Spese di causa rifuse. Con ogni riserva nel merito e istruttoria ex art.183, sesto comma, nn.1, 2 e 3 c.p.c.

In via istruttoria,

ex art.210 c.p.c., si fa istanza di esibizione dei libri soci della Cooperativa Fraternità Impresa e della Cooperativa Fraternità Agricola (le compagini dei cui rapporti sopra si è trattato) nonché della contabilità (libro giornale, schede contabili e quanto altro) delle stesse relativa ai movimenti di denaro intercorsi tra le due cooperative nel corso dell'ultimo decennio;

si chiede altresì disporsi CTU contabile che dia conto dei movimenti finanziari intervenuti tra le due cooperative di cui sopra e delle relative causali, con riferimento, segnatamente, a quelli che hanno dato luogo al versamento reciproco delle somme di euro 30.000 ed euro 31.000, così come risulta dai verbali di consiglio di amministrazione prodotti in atti.

Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte in quanto illegittimi, inammissibili e comunque irrilevanti.

In ogni caso il capitolo 1 è irrilevante, il capitolo 2 è inammissibile perché generico e relativo ad una circostanza da provare con documenti, il capitolo 3 è anch'esso inammissibile perché generico nonché relativo ad una circostanza da provare con documenti, il capitolo 4 è inammissibile perché generico e comunque irrilevante, il capitolo 5 è inammissibile perché generico e comunque irrilevante, il capitolo 6 è inammissibile perché generico e comunque irrilevante.

Si fa istanza di accesso a prova contraria diretta in caso di loro ammissione

A prova contraria indiretta si formulano i seguenti capitoli di prova per testimoni:

1) Vero è che nel periodo in cui il C.d.A. presieduto dal dott. Ragusa fu incarica avvenne in più occasioni che alla richiesta di accesso dei membri del C.d.A. medesimo agli uffici della Fraternità Impresa e ai documenti della stessa sia seguito il diniego da parte dall'impiegata Roberta Raccagni ed all'ing. Tomasini, interpellato dalla stessa impiegata per telefono, il quale invitava la signora Raccagni a cacciare gli istanti.

2) Vero è che nel gennaio 2015 mi recai presso la sede del Banco di Brescia, agenzia di Ospitaletto, invitato dalla banca unitamente all'attuale Presidente del C.d.A. di Fraternità Impresa ing. Pietro Tomasini e che quest'ultimo si rifiutò di effettuare una riunione con l'istituto in presenza dei membri del C.d.A. presieduto dal dott. Ragusa.

Si indicano a testimoni i signori Matteo Fiori, Alberto Festa, Antonio Bergamini e Paola Papa.

Infine non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte”.

Per la convenuta:

“**In via principale:** previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare tutte le domande avversarie, di merito e istruttorie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, assolversi la convenuta rigettando qualsiasi pretesa avversaria.

In via istruttoria: ammissione dei capitoli di prova orale indicati nella memoria del 21/03/2017 ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

Spese ed onorari rifusi”.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2016 Vincenzino Ragusa (di seguito “RAGUSA”) conveniva in giudizio Fraternità Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (“Cooperativa”) per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.

RAGUSA proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 2533 c.c., avverso la delibera, adottata dal consiglio di amministrazione in data 18 marzo 2016, con cui la Cooperativa deliberava, tra l’altro, di “*procedere alla esclusione dalla base sociale dei sigg. Ragusa Vincenzino e Bergamini Antonio*” (la “Delibera”).

Detta Delibera veniva comunicata al socio RAGUSA con lettera raccomandata del 13 aprile 2016 e, nuovamente, con telegramma del 19 aprile 2016.

Al riguardo RAGUSA deduceva in primo luogo la nullità delle “*comunicazioni pervenutegli*”, in quanto generiche e prive di qualsivoglia riferimento agli addebiti oggetto di contestazione.

Inoltre lamentava l’invalidità della Delibera in quanto il provvedimento di esclusione sarebbe stato deliberato sulla base di motivazioni infondate, non avendo RAGUSA posto in essere alcun comportamento idoneo a integrare le fattispecie, legali o statutarie, punibili con l’esclusione del socio.

1.2 La Cooperativa si costituiva ritualmente con comparsa, contestando l’opposizione avversaria e concludendo per il rigetto delle domande attoree.

Con riferimento ai dedotti vizi delle comunicazioni della Delibera, la Cooperativa allegava la piena conoscenza in capo a RAGUSA dei motivi della esclusione e osservava che, in ogni caso, la mancata contestazione specifica degli addebiti non sarebbe idonea a incidere sulla validità della Delibera, bensì unicamente sulla decorrenza del termine per proporre opposizione.

Nel merito rilevava, citando testualmente la Delibera, che l’esclusione di RAGUSA (nonché dell’altro socio Antonio Bergamini) era dovuta al fatto che “*nel dicembre 2014 si sono fatti nominare presidente e consigliere sedicenti di Fraternità a seguito di un’assemblea nulla della cooperativa in quanto priva di quorum. Creando notevoli problemi e danni economici di immagine alla Fraternità. Il CdA approva*



delegando il presidente a provvedere e a procedere legalmente nei loro confronti per il recupero dei danni arrecati”.

Dette condotte, riconducibili al tentativo di RAGUSA di “*assumere il controllo della società*”, integravano, ad avviso della Cooperativa, le fattispecie previste dall’art. 25, lettere a) e d) dello Statuto e avrebbero determinato “*uno stato di estrema confusione che si è riflesso soprattutto a livello di pubblicità camerale*” nonché un ingente danno di immagine a carico della Società.

In particolare RAGUSA avrebbe ottenuto illegittimamente la carica di presidente del consiglio di amministrazione, assunto deleghe operative, richiesto l’iscrizione nel Registro delle Imprese di atti esecutivi delle deliberazioni assunte da un’assemblea invalida (in quanto priva del *quorum* costitutivo e adottata in assenza dell’organo amministrativo), “*varato la casella PEC*”, chiesto la vidimazione di libri sociali, inviato a dipendenti, fornitori e banche delle circolari con le quali comunicava i nuovi recapiti e la nuova composizione degli organi sociali (doc. 9 conv.).

Con la memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. n. 2 e i successivi atti difensivi la Cooperativa allegava nuove circostanze a sostegno del provvedimento di esclusione, imputando a RAGUSA (i) l’assunzione di plurime iniziative giudiziarie nei confronti della Cooperativa, tali da determinare il venir meno dello spirito solidaristico alla base del rapporto mutualistico (situazione riconducibile alla fattispecie nota come *socius rixosus*) (ii) la prestazione di “*aiuto economico a Fraternità Agricola che aveva deliberato aumento di capitale sociale in Fraternità*” (doc. 16 conv.).

1.3 All’esito dello scambio di memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 24 gennaio 2019 a esito della quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.



2. L'opposizione è fondata.

2.1. Con riferimento alla validità della Delibera, occorre premettere a livello generale che *“Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario (Trib. Milano, SSIB, 15 marzo 2017).*

Nello stesso senso: *“La deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa deve rispondere ai canoni dell'autonomia e della completezza, nel senso che dal suo contenuto devono emergere i fatti specifici oggetto dell'addebito. La delibera di esclusione di un socio di società cooperativa, per le gravi conseguenze che ne derivano e che investono la stessa qualità di socio, richiede chiarezza e, in particolare, la precisa enunciazione dei fatti addebitati a fondamento dell'esclusione. Pertanto, il provvedimento deve essere univoco ed autonomo, senza che sia necessario un collegamento con elementi desumibili in altro modo (Trib. Roma, 26 gennaio 2018).*

La giurisprudenza di legittimità è conforme alle pronunce di merito citate (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. I, 21/02/2017, n.4402 e sez. I, 26/09/2013, n.22097.)

Alla luce di quanto sopra premesso, le contestazioni concretamente formulate risultano inidonee a configurare una fattispecie di inadempimento tale da giustificare lo scioglimento imperativo del rapporto societario.

Al riguardo si osserva quanto segue:

- non possono, in primo luogo, essere imputate a RAGUSA, *uti singulus*, le determinazioni assunte da un organo collegiale, quale è l'assemblea dei soci (in tal senso la locuzione formalmente adoperata nella Delibera *“si sono fatti nominare presidente e consigliere”* appare di incerta valenza giuridica);
- vanno considerate insindacabili, sotto il profilo delle valutazioni in punto di esclusione, le condotte che rientrano nelle prerogative fondamentali del socio, quali la proposizione della propria candidatura a rivestire una carica sociale ovvero l'espressione del voto all'interno degli organi collegiali (unici comportamenti concretamente attribuibili a RAGUSA nel caso in esame);
- la delibera assembleare di cui si contesta, sotto vari profili, la validità non risulta essere stata impugnata da chicchessia (tale circostanza, riferita da RAGUSA, emerge come incontestata),



mentre i relativi effetti sarebbero stati asseritamente rimossi a seguito di altra delibera, adottata a distanza di vari mesi;

- le ulteriori circostanze rappresentate dalla Cooperativa (iscrizione di atti nel Registro delle Imprese, assunzione delle deleghe, apertura di una casella postale PEC, etc.) costituiscono meri atti esecutivi (anzi in gran parte “atti dovuti”) della volontà assembleare, a tacer del fatto che dette circostanze non risultano comunque menzionate nella Delibera di esclusione.

2.2. Le ulteriori contestazioni mosse dalla Cooperative e citate *supra* (fra le quali le doglianze fondate sulla pretesa litigiosità di RAGUSA) non possono essere prese in considerazione, per motivi di ordine sia sostanziale che processuale:

- sotto il primo profilo, infatti, la richiamata giurisprudenza è costante nell’affermare che lo scrutinio di validità del provvedimento di esclusione del socio di cooperativa va basato unicamente sulle contestazioni espressamente contenute all’interno del provvedimento stesso (nel caso in esame la Delibera non fa cenno di tali ulteriori circostanze);
- sotto il profilo processuale, si tratta in ogni caso di allegazioni manifestamente tardive in quanto formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. n. 2.

2.3 Per tutti i motivi anzidetti l’opposizione va accolta.

Trattandosi di delibera che incide sui diritti individuali del socio, il rimedio applicabile (tra quelli alternativamente invocati da parte attrice) è l’annullamento della Delibera.

Infine l’accoglimento dell’opposizione rende non necessario soffermarsi sulle ulteriori domande formulate da parte attrice, da ritenersi assorbite, considerato come l’annullamento della Delibera comporti *ipso jure* la caducazione di tutti gli atti esecutivi conseguenti, tra i quali va annoverata la comunicazione dell’esclusione nei confronti del socio, nonché il ripristino *ex tunc* della qualità di socio in capo all’attore.

3 La condanna alle spese segue alla soccombenza.

Le spese sono liquidate in euro 9.000,00 per compensi, tenuto conto delle disposizioni del D.M. 55/2014 applicabili *ratione temporis* alle cause aventi valore indeterminabile e del concreto svolgimento del processo, che non ha richiesto sviluppi istruttori.



P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe e in accoglimento dell'opposizione svolta, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita:

- I) ANNULLA la delibera adottata in data 18 marzo 2016 dal consiglio di amministrazione di Fraternità Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, nella parte in cui dispone l'esclusione del socio Vincenzino Ragusa.
- II) CONDANNA parte convenuta Fraternità Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus a rimborsare a parte attrice, Vincenzino Ragusa, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso di spese vive (c.u. 1036,00 euro), spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Dispositivo soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura del liquidatore in carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2378, 2388 e 2519 c.c.

Brescia, 7 giugno 2019

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

